



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 9

POLIZZA RC AUTO - LIBRO MATRICOLA

CIG	
-----	--

CONTRAENTE	COMUNE DI SAVIGNONE
CF / P.IVA	00866540107
INDIRIZZO	Via Garibaldi, 2 16010 – Savignone (GE)

EFFETTO:
SCADENZA I RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 31/12/2018
ore 24.00 del 31/12/2019
ore 24.00 del 31/12/2021



INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 4
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 8
Articolo 3	MASSIMALI ASSICURATI RC AUTO / RC NATANTI	
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		pag. 9
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI	
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA	pag. 10
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO	
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE	
	Articolo 8.1	DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
	Articolo 8.2	DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
	Articolo 8.3	ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	pag. 11
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE	pag. 12
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI	
Articolo 13	FORO COMPETENTE	
Articolo 14	INDICIZZAZIONE	
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	pag. 13
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE	
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
Articolo 18	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	pag. 14
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA	
Articolo 20	ONERI FISCALI	
Articolo 21	REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA	
Articolo 22	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	pag. 15
Articolo 23	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		pag. 16
Articolo 24	GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI RC AUTO / RC NATANTI	
Articolo 25	GESTIONE SINISTRI	pag. 17
Articolo 26	LIMITE MASSIMO INDENNIZZO	
Articolo 27	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO / RC NATANTI	
	Articolo 27.1	PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO
	Articolo 27.2	PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO
	Articolo 27.3	PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
Articolo 28	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD	pag. 18
Articolo 29	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD	
Articolo 30	NOMINA DI PERITI	pag. 19
Articolo 31	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD	
Articolo 32	RECUPERO FRANCHIGIE	
SEZIONE A - RC AUTO		
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO / NATANTI		
Articolo 33	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	pag. 21



Articolo 34	ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO		pag. 22	
Articolo 35	CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI		pag. 23	
	Articolo 35.1	CARICO E SCARICO	pag. 24	
	Articolo 35.2	COLPA GRAVE		
	Articolo 35.3	DANNI DA INQUINAMENTO		
	Articolo 35.4	GARANZIA BAGAGLI		
	Articolo 35.5	IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA	pag. 25	
	Articolo 35.6	PERDITA DELLE CHIAVI		
	Articolo 35.7	RICORSO TERZI DA INCENDIO		
	Articolo 35.8	RIPRISTINO AIRBAG		
	Articolo 35.9	ROTTURA CRISTALLI	pag. 26	
	Articolo 35.10	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – TASSA DI PROPRIETÀ PREMIO RC AUTO / RC NATANTI		
	Articolo 35.11	TRAINO – RECUPERO VEICOLO		
	Articolo 35.12	USO DI DISPOSITIVI MECCANICI		
	Articolo 35.13	COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI O RUBATI	pag. 27	
Articolo 35.14	COLLISIONE CON VEICOLI NON IDENTIFICATI			
Articolo 36	ESCLUSIONI RC AUTO / RC NATANTI E RIVALSA			
Articolo 37	FORMULE TARIFFARIE		pag. 28	
	Formula A	TARIFFA "BONUS/MALUS"	pag. 32	
	Formula B	TARIFFA "FISSA" - PEJUS		
Articolo 38	PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ		pag. 35	
Articolo 39	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO			
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA			
Articolo 41	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE		pag. 36	
Articolo 42	SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO			
Articolo 43	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ			
SEZIONE B - ARD			pag. 37	
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI				
Articolo 44	GARANZIE INCENDIO E FURTO			
	Articolo 44.1	INCENDIO		
	Articolo 44.2	FURTO, RAPINA, ESTORSIONE		
	Articolo 44.3	EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI		
Articolo 45	GARANZIA KASKO			pag. 38
Articolo 46	ADEGUAMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI			
Articolo 47	CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD			pag. 39
		DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO		
Articolo 48	ESCLUSIONI ARD			pag. 40
Articolo 49	FRANCHIGIE			
Articolo 50	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA			
Articolo 51	RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE			pag. 41
Articolo 52	RECUPERI			
DISPOSIZIONI FINALI			pag. 42	
Articolo 53	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI		pag. 43	
Articolo 54	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		pag. 44	
Articolo 55	CALCOLO DEL PREMIO		pag. 45	



CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI/NATANTI A MOTORE (RC AUTO E RC NATANTI) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)

ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005

◆ NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ◆

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORI AGGIUNTIVI – *OPTIONALS*:

equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;

ACCESSORI DI SERIE:

equipaggiamenti normalmente montati sul *Veicolo* dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base di listino;

ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI:

radio, radiotelefoni, lettori *compact disk*, lettori *DVD*, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere, stabilmente fissate al *Veicolo*, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico, compresi ricetrasmittitori ed apparecchi di segnalazione installati sui *Veicoli/Natanti* della Polizia Municipale;

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'*Assicurazione*;

ASSICURATO:

la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'*Assicurazione* per le altre garanzie, se rese operanti;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO:

il documento che viene reso disponibile dalla *Società* ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di *Sinistri* denunciati nel periodo di osservazione precedente, di cui ai Regolamenti IVASS n. 4 del 09/08/2006 e n. 9 del 19/05/2015 e s.m.i.;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

il soggetto mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

**CAPITALI:**

le somme che rappresentano il limite dell'*Indennizzo* e/o del *Risarcimento* contrattualmente stabilito;

CONTRAENTE:

il **Comune di Savignone** che stipula l'*Assicurazione*;

COSA:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

DANNO CORPORALE:

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

DANNO MATERIALE:

il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una *Cosa*;

DIPENDENTE:

ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del *Contraente/Assicurato*, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la *Pubblica Amministrazione*, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Comunale;
- b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Generale delle società "in house";
- c) quelle distaccate/comandate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi simili a quelli svolti presso il *Contraente/Assicurato*;
- d) i soggetti assunti dal *Contraente/Assicurato* con contratti da considerarsi atipici secondo la normativa vigente;
- e) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*;
- f) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente/Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";
- g) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i.;
- h) i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i commissari di gara e/o concorso, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti "profughi" che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività simili nell'ambito del "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili.

Ai fini della presente *Polizza* si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, i membri delle Assemblee Consortili, i consiglieri, i membri della Consulta Comunale, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato* e delle sue società "in house";

**EBBREZZA:**

uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

FRANCHIGIA:

la parte di *Danno* che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

FURTO:

il reato così come definito dall'Art. 624 del Codice Penale;

INCENDIO:

la combustione del *Veicolo/Natante* o di sue parti che può autoestendersi, autoalimentarsi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i *Danni* causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

INDENNIZZO o INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* o *Beneficiario* in caso di *Sinistro*;

LEGGE / CODICE:

D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i. – Titolo X sull'*Assicurazione* obbligatoria dei *Veicoli* e dei *Natanti* a motore e successive modifiche ed integrazioni;

MASSIMALE per sinistro:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto *Danni* a *Cose* di loro proprietà, fermo quanto previsto dall'Art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.);

PERDITA TOTALE:

il caso in cui il *Veicolo/Natante* assicurato in seguito a *Furto* o *Rapina*, non sia stato più ritrovato. Agli effetti della **SEZIONE B ARD**, il caso si verifica allorché l'ammontare del *Danno*, comprensivo del valore residuo del *Veicolo/Natante* dopo il *Sinistro*, sia superiore al *Valore Commerciale* dello stesso *Veicolo/Natante*;

POLIZZA:

il documento che prova l'*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'*Assicurazione*;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei *Danni* sino alla concorrenza di un determinato *Capitale* senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

PROPRIETARIO:

l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del *Veicolo/Natante*;

**RAPINA:**

il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale ed esemplificativamente la sottrazione delle *Cose* assicurate mediante violenza o minaccia alla persona;

REGOLAMENTO:

i Regolamenti di esecuzione della predetta *Legge* e successive modifiche ed integrazioni;

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei *Danni* che possono derivarne;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'*Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di *Danno* che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SCOPPIO:

repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del *Veicolo/Natante*;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

SINISTRO SENZA SEGUITO:

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

TARIFFA:

la tariffa della *Società* in vigore al momento della stipulazione del contratto;

VALORE A NUOVO:

il prezzo del *Veicolo* desumibile dalla fattura d'acquisto (comprensivo di IVA e oneri fiscali) al momento della prima immatricolazione; in mancanza di fattura il prezzo di listino;

VALORE COMMERCIALE:

il valore reale del *Veicolo* (comprensivo di IVA e oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione, d'usura, alla cessata o meno produzione del modello;

VEICOLO / NATANTE

ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscano, si nomina il "Veicolo/Natante", si intende solo ed esclusivamente il Veicolo/Natante assicurato indicato in *Polizza* o nell'allegato elenco Veicoli/Natanti (**ALLEGATO LM**).



ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE / ASSICURATO	COMUNE DI SAVIGNONE
CF / P.IVA	00866540107
INDIRIZZO	Via Garibaldi, 2 16010 – Savignone (GE)
EFFETTO	31/12/2018
SCADENZA I RATA	31/12/2019
SCADENZA	31/12/2021
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 55 "CALCOLO DEL PREMIO"

ARTICOLO 3 – MASSIMALI ASSICURATI RC AUTO / RC NATANTI

PER OGNI VEICOLO/NATANTE DIVERSO DA AUTOBUS, SCUOLABUS, MINIBUS E VEICOLO DA 7 O PIÙ POSTI

Le garanzie di cui alla presente *Polizza* sono prestate fino alla concorrenza per *Sinistro* ed indipendentemente dal numero di vittime:

RC Auto RC Natanti	€	7.290.000,00	complessivamente per sinistro
	€	6.070.000,00	per danni a persone
	€	1.220.000,00	per danni a cose

Qualora i *Massimali* per questi *Veicoli/Natanti* per i *Danni* a persone e per i *Danni* a *Cose* non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei *Danni* a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla *Società* per fornire copertura del *Danno* fino a concorrenza del *Massimale* complessivo (€ 7.290.000,00), che costituisce il massimo esborso a carico della *Società*.

PER OGNI AUTOBUS, SCUOLABUS, MINIBUS E VEICOLO DA 7 O PIÙ POSTI

Le garanzie di cui alla presente *Polizza* sono prestate fino alla concorrenza per *Sinistro* ed indipendentemente dal numero di vittime:

RC Auto	€	32.440.000,00	complessivamente per sinistro
	€	30.000.000,00	per danni a persone
	€	2.440.000,00	per danni a cose

Qualora i *Massimali* per questi *Veicoli/Natanti* per i *Danni* a persone e per i *Danni* a *Cose* non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei *Danni* a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla *Società* per fornire copertura del *Danno* fino a concorrenza del *Massimale* complessivo (€ 32.440.000,00), che costituisce il massimo esborso a carico della *Società*.



C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 4 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In tal caso, per quanto coperto da *Assicurazione* dalla presente *Polizza*, ma non coperto da altre, la *Società* risponde per l'intero *Danno* e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente *Polizza*.

Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti dalla presente *Polizza* si intendono non cumulabili con quelli previsti da altre *Assicurazioni*. Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* della presente *Polizza*, se inferiori, si intendono assorbiti dagli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti da altre *Assicurazioni*, se superiori, valgono solo per la differenza.

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento del *Risarcimento*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento del *Risarcimento* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei *Risarcimenti* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.

I *Risarcimenti* verranno liquidati dalla *Società* Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente alla *Polizza* si intende fatta o ricevuta dalla *Società* Delegataria nel nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici. Ogni modifica alla *Polizza*, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.



Il *Contraente/Assicurato* dichiara di avere affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* e le *Società* Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società* Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società* Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la *Polizza*, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società* Delegataria in nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici. Il dettaglio dei *Massimali* assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società* Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 6 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali (comuni, particolari e giudiziari), disgiuntamente: il *Contraente*, l'*Assicurato*, il *Proprietario* e/o il conducente, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 7 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- ❖ La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio*, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*, fermo l'impegno della *Società* a consegnare comunque i certificati entro la data di decorrenza della *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- ❖ Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, fermo l'impegno della *Società* a consegnare comunque i certificati entro la data di decorrenza della rata; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento annuale** con scadenze delle rate il **31/12** di ogni annualità. I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'*Agente di Riscossione*.

ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.



In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile, La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

8.2 **DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:**

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti *Danni* ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

8.3 **ACCERTAMENTI E CONTROLLI:**

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente/Assicurato* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

Inoltre la *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate ed il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ARTICOLO 9 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* e/o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

ARTICOLO 10 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **mesi 36 (trentasei)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/12/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/12/2021**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **31/12/2019** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 170bis del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.

Su eventuale richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di *Sinistro*), per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*. Tale facoltà potrà essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni** complessivamente.



ARTICOLO 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'*Assicurazione* vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'*Assicurazione* vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

La *Società* è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di *Assicurazione* (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria **RC AUTO / RC NATANTI**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di *Assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile, la *Società* risponde anche dei *Danni* che si verifichino fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il *Contraente* è obbligato a farne immediata restituzione alla *Società*: quest'ultima eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "*Natanti a motore*" l'*Assicurazione* vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

ARTICOLO 12 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il *Contraente/Assicurato* e la *Società*, anche per il tramite del *Broker*, devono essere fatte, alternativamente, mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano
- telegramma,
- telefax,
- posta elettronica certificata (PEC),
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente *Polizza* è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del *Contraente*.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente *Polizza*, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta aditi dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

ARTICOLO 14 – INDICIZZAZIONE

I *Capitali* assicurati, i *Massimali*, le *Indennità* assicurate ed i relativi *Premi* non sono indicizzati.



ARTICOLO 15 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 16 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.

Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

Qualora la *Società* intenda procedere, presso il *Contraente/Assicurato*, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al *Broker*, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La *Società* provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di *Premio* e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al *Broker*.

Alla cura del *Broker* è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* costituisce quietanza per il *Contraente/Assicurato* stesso.

Il *Broker* invierà alla *Società*, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d'incasso e la *Società* riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del *Rischio* anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I *Premi* incassati dal *Broker* verranno versati separatamente alla *Società* Delegataria ed a ciascuna delle *Società* Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Si precisa che le commissioni d'uso riconosciute al *Broker* sono a carico della *Società* e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il *Contraente/Assicurato*.

Il *Broker* provvederà ad inoltrare alla *Società* regolare denuncia dei *Sinistri*; la *Società* comunicherà al *Broker* il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La *Società* comunicherà al *Broker* periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei *Sinistri* (es.: chiusura *Senza Seguito*, importo riservato, importo liquidato).

ARTICOLO 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.



ARTICOLO 18 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 19 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 21 – REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'*Assicurazione* ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i *Veicoli/Natanti* da garantire inizialmente e successivamente.

Per i *Veicoli/Natanti* che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il *Premio* è determinato in base alla *Tariffa* ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei *Veicoli/Natanti* purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'*Annualità Assicurativa*, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito CU del *Veicolo/Natante* precedentemente escluso;
- i *Veicoli/Natanti* oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il *Premio* per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso.

Salvo quanto previsto dall'**Art. 41 - "Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante"**, le esclusioni di *Veicoli/Natanti* sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

L'esclusione di un *Veicolo/Natante* dovrà essere accompagnata dalla restituzione del relativo certificato e Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24.00 del giorno in cui la sostituzione o l'esclusione è notificata alla *Società*.

In tal caso sarà computato un rimborso di *Premio* imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso.

Sono inoltre ammesse le sospensioni. In caso di fermata di un *Veicolo/Natante*, per periodi superiori a 30 (trenta) giorni, è ammessa la sospensione dell'applicazione; decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione senza che il *Contraente/Assicurato* abbia richiesto la riattivazione della garanzia, l'applicazione si estingue e il relativo *Premio* pagato e non goduto sarà conteggiato in occasione della prima regolazione del *Premio* utile.



Qualora il *Contraente/Assicurato* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla *Società* restituendo il certificato e la Carta Verde.

In caso di *Furto del Veicolo/Natante* non è prevista la sospensione in quanto l'applicazione si risolve ai sensi dell'Art. 41 - "**Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante**".

Per le applicazioni stipulate sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi.

Il *Premio*, per ciascun *Veicolo/Natante*, è calcolato in ragione di **1/360** per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del *Premio* relativa a inclusioni, esclusioni, sostituzioni, sospensioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata da parte della *Società* entro **90 (novanta) giorni** dalla scadenza di ogni *Annualità Assicurativa*.

La differenza di *Premio* risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di presentazione da parte della *Società* della relativa appendice di regolazione del *Premio* formalmente corretta.

Nel caso in cui il *Contraente* non provveda al pagamento della regolazione del *Premio* richiesta dalla *Società*, la stessa eserciterà, nei confronti del *Contraente* e limitatamente alla garanzia **RC AUTO / RC NATANTI**, il diritto di *Rivalsa* per i *Sinistri* pagati causati dai *Veicoli/Natanti* ai quali la regolazione del *Premio* si riferisce.

Per i *Sinistri ARD*, se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *Premio*, anche per i contratti scaduti, i *Sinistri* causati dai *Veicoli/Natanti* ai quali la regolazione del *Premio* si riferisce potranno essere indennizzati nella stessa proporzione tra il *Premio* anticipato in via provvisoria e l'intero *Premio* dovuto.

ARTICOLO 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 23 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Si dà e si prende atto che la presente *Assicurazione* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei *Danni*.

L'accertamento e la liquidazione dei *Danni* così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 24 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI RC AUTO / RC NATANTI

La *Società*, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del *Contraente/Assicurato*, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del *Danno*, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' *Assicurato* stesso.

La *Società* presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del *Danno*. Si intendono comprese le spese relative alla mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.

La *Società* non riconosce spese incontrate dal *Contraente/Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale. La *Società* tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dal *Contraente/Assicurato* quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della *Società* stessa o la *Società* non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della *Società* nel limite del **quarto del Massimale** stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Società* e *Contraente/Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

Il *Contraente/Assicurato* ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato. Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a presentare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

La *Società* inoltre riconosce le spese a carico del *Contraente/Assicurato* qualora debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del *Veicolo/Natante* coinvolto in un incidente.

ARTICOLO 25 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente/Assicurato* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso:

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.

Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* o altro motivo.



ARTICOLO 26 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ARTICOLO 27 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO / RC NATANTI

In caso di *Sinistro* causato dalla circolazione del *Veicolo/Natante* assicurato, il conducente del *Veicolo/Natante* o se persona diversa il *Proprietario*, sono tenuti a denunciare il *Sinistro* alla *Società*, con comunicazione al *Broker*, entro **10 (dieci) giorni** dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia, la *Società* avrà diritto di rivalersi, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, di quanto pagato (Art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), esclusivamente nei confronti dell' *Assicurato* che abbia omesso dolosamente l'avviso di *Sinistro*.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

La denuncia del *Sinistro* deve essere redatta, ai sensi dell'Art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i. sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del *Veicolo/Natante* al momento del *Sinistro*, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (*Assicurato*, *Proprietario*, conducente del *Veicolo/Natante* terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e dell'individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo Blu", e solo nell'ipotesi in cui l'*Assicurato* si ritenga in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere trasmessa anche la richiesta di *Risarcimento Danni*.

In particolare, la richiesta di *Risarcimento* dei *Danni* deve essere inviata:

- a) alla *Società* qualora si opti per la procedura di *Risarcimento* diretto di cui all'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i.;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di *Risarcimento* diretto o si scelga di non procedere attraverso tale procedura.

Per permettere al *Contraente/Assicurato* di assolvere a quanto previsto dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., la *Società* si impegna a comunicare, entro **15 (quindici) giorni** dal ricevimento dell'avviso di *Sinistro*, il numero della pratica e/o la rubricazione del *Sinistro*, l'ufficio competente ed i riferimenti della persona incaricata della gestione del *Sinistro*.

27.1 **PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art. 149 del D.Lgs. 209/2005):**

Nel caso in cui il *Veicolo* assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro *Veicolo* a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando *Danni* al *Veicolo* e/o lesioni di lieve entità al conducente (Art. 139, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), può essere utilizzata la procedura di *Risarcimento* diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.) che consente all'*Assicurato* di essere risarcito direttamente dalla *Società*.



Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a *Sinistri* avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un *Veicolo* immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con *Veicolo* immatricolato all'estero, si applica la procedura di *Risarcimento* "ordinaria" prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

La *Società*, qualora sussistano i requisiti previsti dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'*Assicurato* i *Danni* subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di *Risarcimento* diretto, la *Società* provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'*Assicurato* ed a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del *Veicolo* di controparte coinvolto nel *Sinistro* (Art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - *Regolamento* attuativo degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

In questo caso la richiesta di *Risarcimento* dei *Danni* deve essere nuovamente inoltrata dall'*Assicurato* alla Compagnia del responsabile del *Sinistro* ed al *Proprietario* del *Veicolo* coinvolto, mediante lettera raccomandata A/R, attivando così la procedura di *Risarcimento* prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

27.2 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (Art. 148 del D.Lgs. 209/2005):

Nel caso non sia applicabile la procedura di *Risarcimento* diretto prevista al precedente **Art. 27.1**, la richiesta di *Risarcimento* dei *Danni* subiti deve essere inoltrata dall'*Assicurato* direttamente alla Compagnia del responsabile ed al *Proprietario* del *Veicolo/Natante* di controparte, mediante lettera raccomandata A/R.

27.3 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (Art. 141 del D.Lgs. 209/2005):

In caso di *Sinistro* che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del *Veicolo/Natante* assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di *Risarcimento* direttamente alla *Società* e per conoscenza al *Proprietario* del *Veicolo/Natante*, mediante lettera raccomandata A/R. I *Danni* saranno risarciti direttamente dalla *Società*, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

ARTICOLO 28 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD

Relativamente alle garanzie **ARD**, i *Sinistri* devono essere denunciati per iscritto alla *Società*, con comunicazione al *Broker* entro **5 (cinque) giorni** dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza il *Contraente/Assicurato*.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità, almeno approssimativa, del *Danno*, del luogo e della data di accadimento del *Sinistro*, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il *Contraente* deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

- per le garanzie di cui agli **Artt. 44.1 - "Incendio"** e **44.3 - "Eventi Socio-Politici ed Atmosferici"**,
 - in caso di *Danno* totale, la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti,
 - in caso di *Danno* parziale, le fatture per le sostituzioni e le riparazioni eseguite;



- per le garanzie di cui all'Art. 44.2 - "Furto, Rapina, Estorsione",
 - in caso di *Perdita Totale* del *Veicolo*, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico),
 - in caso di *Danno* parziale, le fatture per le sostituzioni e le riparazioni eseguite;
- in ogni caso, copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti;
- in caso di ritrovamento del *Veicolo* rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei *Danni* redatto dalla Pubblica Autorità.

Per permettere al *Contraente/Assicurato* di assolvere a quanto previsto dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., la *Società* si impegna a comunicare, entro **15 (quindici) giorni** dal ricevimento dell'avviso di *Sinistro*, il numero della pratica e/o la rubricazione del *Sinistro*, l'ufficio competente ed i riferimenti della persona incaricata della gestione del *Sinistro*.

ARTICOLO 29 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD (PER TUTTI I VEICOLI)

In caso di *Danno* totale, nella liquidazione del *Danno* non verrà applicato nessun degrado se il *Sinistro* si verifica entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il *Sinistro* si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato da EURO TAX *giallo*, pubblicato nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni di EURO TAX *giallo*, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali *Veicoli* e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera *Perdita Totale* del *Veicolo* assicurato anche il caso in cui l'entità del *Danno* sia pari o superiore all'80% del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*; in tal caso la *Società* liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la *Perdita Totale* del *Veicolo*, la *Società* subentra nella proprietà del residuo del *Sinistro*.

In caso di *Sinistro* indennizzabile per le garanzie di cui all'Art. 44 - "Garanzie Incendio e Furto", si conviene che, a parziale deroga dell'Art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei *Veicoli* il cui *Capitale* assicurato risultasse insufficiente in misura non superiore al **20%**.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo restando che, in ogni caso, l'*Indennizzo* non potrà superare il *Capitale* indicato per il *Veicolo* stesso.

In caso di *Danno* parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il *Sinistro* si verifichi entro **4 (quattro) anni** dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di *Danno* parziale fino a 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Nella determinazione dell'ammontare del *Danno* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dal *Contraente/Assicurato*, alla condizione che tale imposta sia già compresa nel *Capitale* assicurato.



ARTICOLO 30 – NOMINA DI PERITI

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei *Danni*, questo è deferito a due periti, uno nominato dalla *Società* e uno nominato dal *Contraente/Assicurato*.

Tali periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo perito con onere economico ripartito tra le due parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la *Società* sia per il *Contraente/Assicurato*.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

ARTICOLO 31 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD

La *Società*, tenuto conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti sul singolo *Veicolo*, effettua il pagamento del *Danno* con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La *Società* procede al pagamento dell'*Indennizzo* entro e non oltre **15 (quindici) giorni** dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

ARTICOLO 32 – RECUPERO FRANCHIGIE

La *Società* si impegna a liquidare l'importo del *Danno* al lordo delle *Franchigie* previste in *Polizza*, nonché a gestire e liquidare anche i *Danni* non superiori per valore alle *Franchigie* stesse.

Successivamente la *Società* provvederà a richiedere al *Contraente/Assicurato* il rimborso della *Franchigia* contrattualmente prevista.

A tale scopo la *Società*, con **cadenza semestrale** (es: 30/06 e 31/12), invierà al *Contraente/Assicurato* la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione dei *Sinistri* (quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo) per i quali esiste una residua *Franchigia* a carico del *Contraente/Assicurato*, richiedendone il rimborso.

Il *Contraente/Assicurato*, entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione, provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Per i *Sinistri* per i quali la *Società* non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso della *Franchigia* ed il *Contraente/Assicurato* sarà esonerato da tale obbligo.

Per tutti i *Sinistri* liquidati in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente alla liquidazione del *Sinistro*, ed entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione il *Contraente/Assicurato* provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.



SEZIONE A - RC AUTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO / NATANTI

ARTICOLO 33 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* assicura, in conformità alla *Legge* ed al *Regolamento*, i *Rischi* della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione*, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di *Danni* involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* descritti in contratto.

La qualifica di *Assicurato* è estesa anche alle società "in house" del *Contraente/Assicurato*.

L'*Assicurazione* copre anche la responsabilità civile per i *Danni* causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* in aree private e per i *Danni* causati ai trasportati e/o alle loro cose, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La *Società* rinuncia ad applicare nei confronti dei trasportati qualsiasi riduzione dell'*Indennizzo* in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza.

Quando il *Veicolo/Natante* assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i *Danni* a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i *Danni* derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione e/o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i *Danni* alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al *Veicolo/Natante* trainante, i *Danni* causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del *Veicolo/Natante* trainante purché sia stato pagato il relativo *Premio*.

L'*Assicurazione* copre anche:

1. i *Veicoli/Natanti* dati/presi in leasing, locazione, noleggio o comodato dal *Contraente/Assicurato*, anche se guidati da soggetti non *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*;
2. la responsabilità civile per i *Danni* causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* in aree private e, relativamente alle macchine agricole, il *Rischio* relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli;
3. nel caso in cui il *Veicolo/Natante* assicurato traini un altro *Veicolo/Natante*, o ne sia trainato;
4. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità del *Contraente/Assicurato*, del conducente e del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* per i *Danni* involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* stesso a indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli; sono parimenti esclusi i *Danni* derivanti da *Incendio*, *Furto* o da smarrimento;
6. la responsabilità civile per *Danni* causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* oggetto della presente *Polizza* anche se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;



7. per i *Veicoli/Natanti* che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
8. la responsabilità per i *Danni* causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
9. per i *Veicoli/Natanti* adibiti al trasporto di *Cose* in base alla carta di circolazione: la responsabilità del *Contraente/Assicurato* e del Committente per i *Danni* involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo/Natante* e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i *Danni* alle *Cose* trasportate o in consegna;
10. il traino di emergenza di altri *Veicoli/Natanti* in avaria; in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i *Veicoli/Natanti* trainati;
11. nel caso di *Danni* subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato, oppure – per i *Veicoli/Natanti* adibiti a trasporto *Cose* – secondo quanto previsto dall'Art. 54, lettera d), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
12. nel caso di *Danni* subiti da trasportati costretti su sedia a rotelle, durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

ARTICOLO 34 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la *Società* deve rendere disponibile al *Contraente/Assicurato* un'attestazione che contenga:

- denominazione della *Società*;
- nome e cognome o denominazione o ragione sociale del *Contraente*;
- numero del contratto di *Assicurazione* e della relativa applicazione;
- dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del *Veicolo/Natante* per la cui circolazione l'applicazione è stata stipulata;
- forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del periodo di *Assicurazione* per il quale l'*Attestazione* viene resa disponibile;
- nel caso che l'applicazione sia stipulata sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza (Classe CU) e quella di assegnazione dell'applicazione per l'*Annualità Assicurativa* successiva;
- indicazione del numero di *Sinistri* verificatisi negli ultimi 5 (cinque) anni, intendendosi per tali i *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei *Sinistri* con responsabilità principale e del numero dei *Sinistri* per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'*Assicurato*, con indicazione della relativa percentuale;
- firma dell'Assicuratore.



L'*Attestazione* deve essere resa disponibile anche nel caso di proroga del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestazione* deve essere resa disponibile dalla delegataria.

La *Società* non rende disponibile l'*Attestazione* nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione dell'applicazione/contratto per alienazione del *Veicolo/Natante* assicurato.

ARTICOLO 35 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

L'*Assicurazione* copre anche:

- a) la responsabilità civile per *Danni* causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* oggetto della presente *Polizza* anche se il conducente guida in stato di *Ebbrezza* e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) i *Danni* causati agli animali eventualmente trasportati;
- c) i *Danni* causati nel momento della salita e discesa dal *Veicolo/Natante*;
- d) la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei *Veicoli/Natanti* assicurati per i *Danni* involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i *Danni* al *Veicolo/Natante* stesso ed alle *Cose* in consegna o custodia del conducente e dei trasportati;
- e) l'esercizio del servizio scolastico, il trasporto di minori ed il trasporto di utenti in genere, per i *Sinistri* comunque verificatisi in occasione di circolazione stradale.
La *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per capitale, interessi e spese dovuti a titolo di *Risarcimento*, anche se in difetto di custodia.
Altresì la garanzia è operante per il trasporto di persone effettuato a qualsiasi titolo, purché nel rispetto delle norme di sicurezza e del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).
In generale l'*Assicurazione* copre la responsabilità per i *Danni* alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- f) l'uso di apparecchiature / lame sgombraneve, spargisale e simili durante il servizio svolto direttamente dal *Contraente/Assicurato*; la garanzia è valida sia durante il trasferimento, sia durante la sosta, sia durante le operazioni di sgombero neve e spargimento sale e per effetto di tale operazioni.



35.1 **CARICO E SCARICO (limitatamente ai Veicoli/Natanti per trasporto Cose):**

L'Assicurazione copre i *Danni* involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul *Veicolo/Natante* o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i *Danni* alle *Cose* trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul *Veicolo/Natante* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di *Rischio* non compreso nell'Assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti per tale garanzia.

35.2 **COLPA GRAVE:**

La *Società* è obbligata anche per i *Sinistri* cagionati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo/Natante* descritto in *Polizza*.

La garanzia non opera per il *Furto*.

La presente estensione non comporta onere di *Premio* per il *Contraente/Assicurato*.

35.3 **DANNI DA INQUINAMENTO:**

Nei limiti di cui ai *Massimali* di Responsabilità Civile, la *Società* risponde dei *Danni* avvenuti in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal *Veicolo/Natante* assicurato, necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per *Danni* da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.

La garanzia è prestata con il limite di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa* e copre esclusivamente i *Veicoli/Natanti* in circolazione.

35.4 **GARANZIA BAGAGLI:**

La *Società* si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i *Danni* subiti dal bagaglio trasportato, a seguito di *Incendio* o di incidente stradale che comporti la *Perdita Totale*/parziale del *Veicolo/Natante* assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro, preziosi e titoli. La garanzia è estesa alla responsabilità del *Contraente/Assicurato*, del conducente e del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* per i *Danni* involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* stesso a indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli. Sono parimenti esclusi i *Danni* derivanti da *Incendio*, *Furto* o smarrimento.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 150,00 per *Sinistro* e con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro* e di € 2.000,00 per *Annualità Assicurativa*.

35.5 **IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA:**

La *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*, le spese sostenute, purché documentate, per il ripristino della tappezzeria del *Veicolo* assicurato, a seguito di imbrattamento e/o danneggiamento causati dal soccorso di vittime della strada, attestato da pubbliche autorità o da addetti di strutture sanitarie.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il *Danno* sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

La garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.



35.6 **PERDITA DELLE CHIAVI:**

La *Società* rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dal *Contraente/Assicurato* a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *Veicolo/Natante* assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro*.

35.7 **RICORSO TERZI DA INCENDIO:**

La *Società* in caso di *Incendio, Esplosione o Scoppio* del *Veicolo/Natante* assicurato, che impegni la responsabilità del *Contraente/Assicurato* per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei *Danni Materiali* e diretti cagionati a terzi (a persone, *Cose* o animali) con esclusione dei *Danni a Cose* in uso, custodia o possesso del *Contraente/Assicurato*.

La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'*Assicurazione*;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla precedente **lettera a)**, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati alla precedente **lettera b)**.

Il *Contraente/Assicurato* deve informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

Fermo restando il disposto dell'Art. 1917, comma 3, del Codice Civile, la *Società* ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del *Danno*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del *Contraente/Assicurato* in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del *Risarcimento* del *Danno*, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La *Società* non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

35.8 **RISPRISTINO AIRBAG:**

Limitatamente alle autovetture, la *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*, le spese sostenute, purché documentate, a seguito dell'attivazione di *airbag*, dovuta a cause accidentali o a incidente da circolazione.

La garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro*.

35.9 **ROTTURA CRISTALLI:**

La *Società* rimborsa le spese sostenute dal *Contraente/Assicurato* per la sostituzione di cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in *Polizza* o con altro contratto emesso separatamente con la *Società* (*Incendio, Furto*, eventi socio-politici, eventi atmosferici o *Kasko*).



Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i *Danni* determinati ad altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura di cristalli e comunque i *Danni* agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.

Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € **1.000,00** per ogni *Sinistro*, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

35.10 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA DI PROPRIETÀ - PREMIO RC AUTO / RC NATANTI:

La garanzia opera in tutti i casi in cui il *Contraente/Assicurato* perda la disponibilità del *Veicolo/Natante* assicurato in conseguenza di *Furto* o *Rapina* totali o per distruzione a seguito di *Sinistro*.

La *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*:

- a) l'importo massimo di € **1.000,00** delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro *Veicolo/Natante* dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Inoltre, nei casi di distruzione a seguito di *Sinistro* (essendo il caso di *Furto* o *Rapina* totali già contemplati all'Art. 41 - "**Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante**"), la *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato* l'importo pari a 1/360 del *Premio* annuo netto previsto per la garanzia **RC AUTO / RC NATANTI**, purché prestata dalla *Società*, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di *Assicurazione*.

Le garanzie non operano qualora il *Contraente/Assicurato* non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del *Veicolo/Natante* o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

35.11 TRAINO – RECUPERO VEICOLO:

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato,
- dover essere sollevato e trainato,
- dover essere rimesso sulla sede stradale,

la *Società* rimborserà le spese di traino e/o di recupero del *Veicolo*, purché documentate, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del *Contraente/Assicurato* o a sua autocarrozzeria di fiducia.

La garanzia opera anche in caso di incidente da circolazione, guasto, *Incendio*, *Furto* tentato e/o parziale, *Rapina*, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento, atto vandalico che abbia reso impossibile l'utilizzo del *Veicolo*.

È escluso in ogni caso il rimborso di pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Per l'attivazione di tale garanzia si dovrà chiamare il *numero verde* dedicato.

La garanzia è prestata con il limite di € **3.000,00** per *Sinistro*.



35.12 **USO DI DISPOSITIVI MECCANICI:**

Per i *Veicoli/Natanti* nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia si intende valida a tutti gli effetti anche per i *Rischi* derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di *Polizza*.

35.13 **COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI O RUBATI:**

Limitatamente alle autovetture, la *Società* tiene indenne il *Contraente/Assicurato* dei *Danni Materiali* subiti dall'autovettura a seguito di collisione con altro *Veicolo* identificato che risulti, al momento del *Sinistro*, non coperto dall'*Assicurazione* di responsabilità civile obbligatoria.

È compresa la mancata copertura conseguente a *Furto* del *Veicolo* danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24.00 del giorno della denuncia, ai sensi dell'Art. 122, comma 3 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del *Sinistro* da parte delle Autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del *Sinistro* stesso alle Autorità.

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al *Valore Commerciale* dell'autovettura al momento del *Sinistro*.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 150,00 per *Sinistro* e con il limite di € 5.000,00 per *Sinistro*.

35.14 **COLLISIONE CON VEICOLI NON IDENTIFICATI:**

Limitatamente alle autovetture, la *Società* tiene indenne il *Contraente/Assicurato* dei *Danni Materiali* subiti dall'autovettura a seguito di collisione con altro *Veicolo* non identificato.

La garanzia opera a condizione che il *Sinistro* sia stato risarcito, ai sensi dell'Art. 283, lettera a) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al *Valore Commerciale* dell'autovettura al momento del *Sinistro*.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 150,00 per *Sinistro* ed entro i seguenti limiti:

- € 5.000,00 in caso di *Sinistro* da cui siano derivati anche *Danni* gravi a persona (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);
- € 3.000,00 in caso di *Sinistro* da cui siano derivati anche *Danni* non gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente).

ARTICOLO 36 – ESCLUSIONI RC AUTO / RC NATANTI E RIVALSA

L'*Assicurazione RC AUTO / RC Natanti* non è operante:

- a) in caso di *Veicolo/Natante* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b) in caso di *Veicolo* con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) in caso di *Veicolo/Natante* dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o il *Veicolo/Natante* non è guidato dal *Proprietario* o da suo *Dipendente*;
- d) per i *Danni* causati a terzi dalla partecipazione del *Veicolo/Natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.



Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi in cui la *Società* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (Art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), la *Società* eserciterà diritto di *Rivalsa* nei confronti del *Contraente/Assicurato* nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Limitatamente alla guida in stato di *Ebbrezza* o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la *Società* rinuncia a rivalersi nei confronti del *Contraente/Assicurato* e/o dei suoi *Dipendenti* e/o del *Proprietario* e/o del locatario del *Veicolo/Natante*.

ARTICOLO 37 – FORMULE TARIFFARIE

L'*Assicurazione* è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'*Assicurato* agli andamenti tecnici del *Rischio*, così come di seguito precisato:

a) Tariffa BONUS/MALUS:

prevede la variazione in aumento o diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipula in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione di cui all'Art. 38 - "Periodi di Osservazione della Sinistrosità".

b) Tariffa FISSA:

senza applicazione di *Franchigie* o di regole evolutive (*Tariffa* non applicabile a ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di *Veicoli/Natanti* individuati nel *Regolamento*).

➤ TARIFFA "BONUS/MALUS" (Formula A)

L'*Assicurazione* è stipulata nella forma "BONUS/MALUS", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei periodi di osservazione, quali definiti dall'Art. 38 - "Periodi di Osservazione della Sinistrosità".

La *Tariffa* BONUS/MALUS si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

CLASSI DI MERITO		COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	BONUS	0,50
2		0,53
3		0,56
4		0,59
5		0,62
6		0,66
7		0,70
8		0,74
9		0,78
10		0,82
11		0,88
12		0,94
13		1,00
14	INGRESSO	1,15
15	MALUS	1,30
16		1,50
17		1,75
18		2,00



All'atto della stipula, trattandosi prevalentemente di *Veicoli/Natanti* già assicurati, il contratto è assegnato, mediante applicazioni per ogni *Veicolo/Natante*, alla classe di merito CU riportata nelle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* e corrispondente alla tabella di cui sopra.

L'applicazione è assegnata alla **classe CU 14** se relativa a:

- a) *Veicolo* immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la prima volta;
- b) *Veicolo* assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Per la stipula di applicazioni relative a *Veicoli/Natanti* di cui alle precedenti **lettere a) e b)**, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo/Natante* ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto l'applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

A parziale deroga di quanto sopra, ai soli *Veicoli/Natanti* assicurati per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e precedentemente già detenuti dal *Contraente/Assicurato* senza soluzione di continuità in virtù di un contratto di noleggio a lungo termine o altre forme contrattuali assimilabili (es. *leasing*, comodato d'uso), verrà assegnata la classe di merito CU acquisita durante il predetto periodo di detenzione (se inferiore alla **classe CU 14** di ingresso), purché non vi siano mutamenti nell'uso del *Veicolo/Natante* e tale classe di merito CU sia documentalmente provata.

Per le *Annualità Assicurate* successive a quella della stipula, l'applicazione viene assegnata alla classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il *Risarcimento*, anche parziale, di *Danni* conseguenti a *Sinistri* avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale nel caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di *Risarcimento* per un *Sinistro* con *Danni* a persona, la *Società* abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del *Danno*.

In mancanza di *Risarcimento*, anche parziale, di *Danni* ovvero di costituzione di riserva, l'applicazione, anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento*, è considerata immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive sotto riportata.

Come sopra riportato, all'atto della stipula il contratto è assegnato, mediante applicazioni per ogni *Veicolo/Natante*, alla classe di merito CU riportata nelle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio*, rese disponibili dal precedente Assicuratore.

In mancanza dell'*Attestazione dello Stato di Rischio*, l'applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

Qualora l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "BONUS/MALUS" che sia scaduto da meno di **5 (cinque) anni** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarino, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU indicata nell'*Attestazione*.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di **5 (cinque) anni**, la nuova applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.



Nel caso che l'applicazione si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato nella forma tariffaria "BONUS/MALUS" per **durata inferiore a 1 (uno) anno**, il *Contraente/Assicurato* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *Premio* previsto dalla *Tariffa* per la classe di merito CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe di merito CU.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da meno di **12 (dodici) mesi** ed il *Contraente/Assicurato* dichiara, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU cui il precedente contratto temporaneo era stato assegnato.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto temporaneo è scaduto da più di **12 (dodici) mesi**, la nuova applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato, per durata non inferiore a 1 (uno) anno, con una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il *Contraente/Assicurato* provi di aver fatto richiesta dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* alla Compagnia o al Commissario Liquidatore, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU che avrebbe dovuto essere indicata nell'*Attestazione*, previa la dichiarazione da parte del *Contraente/Assicurato*, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'*Attestazione*, o, se il precedente contratto si fosse risolto prima della scadenza annuale, della classe di merito CU cui era stato assegnato.

L'assegnazione alla **classe CU 18 può essere soggetta a revisione** sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia resa disponibile in data successiva a quella della stipula dell'applicazione, purché ciò avvenga non oltre **6 (sei) mesi** da quest'ultima data.

La *Società* si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*. L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato* sarà rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di proroga di quest'ultimo, sarà calcolata sull'ammontare del *Premio* per il nuovo periodo.

Nel caso in cui l'applicazione si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato all'estero, l'applicazione stessa è assegnata alla **classe CU 14**, a meno che il *Contraente/Assicurato* non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di "BONUS" per mancanza di *Sinistri* nelle *Annualità Assicuratrici* immediatamente precedenti alla stipula della nuova applicazione. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, *Attestazione dello Stato di Rischio*.

Per tutti i casi di cui sopra, per le *Annualità Assicuratrici* successive a quella della stipula, l'applicazione viene assegnata alla classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata.

La stessa disposizione si applica, altresì alle applicazioni nella forma "BONUS/MALUS" in corso con la *Società* che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La *Società*, qualora un *Sinistro* già posto a riserva sia successivamente eliminato come *Senza Seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il *Contraente/Assicurato* originario, assegnerà l'applicazione, alla prima scadenza utile, alla classe di merito CU alla quale la stessa sarebbe stata assegnata nel caso che il *Sinistro* non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore *Premio* percepito e quello che la *Società* stessa avrebbe avuto il diritto di percepire.



Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la *Società* renderà disponibile al *Contraente/Assicurato* una nuova *Attestazione dello Stato di Rischio*, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto/applicazione per il *Veicolo/Natante* al quale si riferisce l'*Attestazione* stessa.

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come *Senza Seguito* venga riaperto, si procederà, alla prima scadenza utile successiva alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del *Premio*.

È data facoltà al *Contraente/Assicurato* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione della tabella delle regole evolutive sotto riportata, offrendo alla *Società* il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* avvenuti nel periodo di osservazione precedente.

Limitatamente ai *Sinistri* per i quali risulta operante la procedura di *Risarcimento* diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i., il riscatto del *Sinistro* potrà avvenire rimborsando al Gestore della *Stanza di Compensazione* l'importo del *Danno* effettivamente liquidato.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE					
CLASSE DI MERITO CU	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario-Assicurato* o del locatario nel caso di *leasing*.



Nei casi di:

- alienazione,
- demolizione,
- distruzione,
- esportazione definitiva,
- consegna in conto vendita,
- sostituzione con altro *Veicolo/Natante* della stessa tipologia da parte dello stesso *Proprietario*,

del *Veicolo/Natante* assicurato, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito CU maturata.

In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto/applicazione.

Tuttavia in caso di *Furto* del *Veicolo/Natante* assicurato, il *Proprietario* può beneficiare per altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà della classe di merito CU maturata.

Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro Assicuratore, purché la stipula avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data del *Furto*.

Qualora il *Veicolo/Natante* venga successivamente ritrovato e il *Contraente/Assicurato* si sia già avvalso della facoltà di cui sopra, la nuova applicazione sarà assegnata alla **classe CU 14**.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del *Veicolo/Natante* avvenuto dopo la data di risoluzione dell'applicazione.

➤ **TARIFFA "FISSA" con maggiorazione del *Premio* per sinistrosità - PEJUS (Formula B)**

L'*Assicurazione* è soggetta a maggiorazione del *Premio* per sinistrosità (PEJUS) solo per l'*Annualità Assicurativa* immediatamente successiva, in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione quale definito dall'Art. 38 – "Periodi di Osservazione della Sinistrosità".

Con riferimento all'Art. 34 – "Attestazione dello Stato di Rischio", resta fermo l'obbligo della *Società* di indicare, nei termini stabiliti dalla *Legge*:

- l'assegnazione della classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza (Classe CU);
- l'indicazione del numero di *Sinistri* verificatisi negli ultimi 5 (cinque) anni, intendendosi per tali i *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei *Sinistri* con responsabilità principale e del numero dei *Sinistri* per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'*Assicurato*, con indicazione della relativa percentuale.

PEJUS DEL 15%

La maggiorazione del **15%** si applica, per la sola *Annualità Assicurativa* immediatamente successiva al verificarsi dei *Sinistri*, a quei *Veicoli/Natanti* per i quali:

- a. nel periodo di osservazione siano stati pagati **2 (due) Sinistri** con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%;
- b. l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine ed il *Proprietario*, che ne rientra in possesso, si sia già avvalso della *Tariffa* acquisita, su altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà.



PEJUS DEL 25%

La maggiorazione del **25%** si applica, per la sola *Annualità Assicurativa* immediatamente successiva al verificarsi dei *Sinistri*, a quei *Veicoli/Natanti* per i quali:

- a. nel periodo di osservazione siano stati pagati **3 (tre) o più Sinistri** con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%;
- b. risultino, dall'*Attestazione* resa disponibile dal precedente Assicuratore, pagamenti di *Sinistri* in base al criterio sopra indicato;
- c. il contratto precedente fosse di durata inferiore a 1 (uno) anno ed il *Contraente/Assicurato* non esibisca il contratto stesso oppure il contratto temporaneo risulti scaduto da oltre **12 (dodici) mesi**;
- d. non sia reperibile una valida *Attestazione dello Stato di Rischio*; nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* presenti una valida *Attestazione* entro **6 (sei) mesi** dalla stipula dell'applicazione, la *Società* effettuerà il rimborso della maggiorazione, entro la data di scadenza dell'applicazione stessa e si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*;
- e. l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto scaduto da oltre **5 (cinque) anni**.

L'applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione se relativo a:

- a) *Veicolo* immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la prima volta;
- b) *Veicolo* assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- c) *Veicolo* assicurato in precedenza con la forma tariffaria "FRANCHIGIA".

Per la stipula di applicazioni relative a *Veicoli/Natanti* di cui alle precedenti **lettere a) e b)**, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo/Natante* ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto si applica la maggiorazione del **25%**.

Qualora l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto che sia scaduto da meno di **5 (cinque) anni** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarati, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di **5 (cinque) anni**, alla nuova applicazione si applica la maggiorazione del **25%**.

Nel caso che l'applicazione si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato per **durata inferiore a 1 (uno) anno**, il *Contraente/Assicurato* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *Premio* previsto dalla *Tariffa* senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da meno di **12 (dodici) mesi** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarati, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto temporaneo è scaduto da più di **12 (dodici) mesi**, alla nuova applicazione si applica la maggiorazione del **25%**.



Qualora il contratto precedente sia stato stipulato, per durata non inferiore a 1 (uno) anno, con una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il *Contraente/Assicurato* provi di aver fatto richiesta dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* alla Compagnia o al Commissario Liquidatore, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione, previa la dichiarazione da parte del *Contraente/Assicurato*, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'*Attestazione*, ove fosse stata resa disponibile.

L'applicazione della maggiorazione del **25%** può essere soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia resa disponibile in data successiva a quella della stipula dell'applicazione, purché ciò avvenga non oltre **6 (sei) mesi** da quest'ultima data.

la *Società* si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*. La maggiorazione di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato* sarà rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di proroga di quest'ultimo, sarà calcolata sull'ammontare del *Premio* per il nuovo periodo.

Nel caso in cui l'applicazione si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato all'estero, l'applicazione stessa non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

La *Società*, qualora un *Sinistro* già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del PEJUS, sia successivamente eliminato come *Senza Seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il *Contraente/Assicurato* originario, provvederà al rimborso della maggiorazione di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato*, alla prima scadenza utile.

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come *Senza Seguito*, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del PEJUS, venga riaperto, si procederà, alla prima scadenza utile successiva alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla maggiorazione di *Premio* precedentemente non applicata.

È data facoltà al *Contraente/Assicurato* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del PEJUS, offrendo alla *Società* il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* avvenuti nel periodo di osservazione precedente.

Limitatamente ai *Sinistri* per i quali risulta operante la procedura di *Risarcimento* diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i., il riscatto del *Sinistro* potrà avvenire rimborsando al Gestore della *Stanza di Compensazione* l'importo del *Danno* effettivamente liquidato.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario-Assicurato* o del locatario nel caso di *leasing*.

Nei casi di:

- alienazione,
- demolizione,
- distruzione,
- esportazione definitiva,
- consegna in conto vendita,
- sostituzione con altro *Veicolo/Natante* della stessa tipologia da parte dello stesso *Proprietario*,

del *Veicolo/Natante* assicurato, non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto/applicazione.



ARTICOLO 38 – PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° PERIODO:

inizia dal giorno di decorrenza dell'*Assicurazione* e termina 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo di *Assicurazione* corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*.

PERIODI SUCCESSIVI:

hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga prorogato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

ARTICOLO 39 – PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi:

i *Dipendenti* del *Contraente*, il Sindaco, il Vice-Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti, tutti gli Amministratori in genere, i Revisori dei Conti, nonché coloro i quali si trovino con le suddette persone in rapporti di parentela o affinità, ferma comunque l'esclusione delle persone che si trovino alla guida del *Veicolo/Natante*.

ARTICOLO 40 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 36 – “Esclusioni RC Auto / RC Natanti e Rivalsa”, la *Società* rinuncia ad avvalersi dell'azione di *Rivalsa* spettante ai sensi di legge nei confronti:

- A.** del *Contraente/Assicurato* e/o dei suoi *Dipendenti* e/o del *Proprietario* e/o del locatario del *Veicolo/Natante* assicurato nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona in stato di *Ebbrezza* o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli Artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
 - b) qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
 - c) qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
 - d) qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.
- B.** del solo *Contraente/Assicurato* e/o del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* assicurato nei seguenti casi:
- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché il *Contraente* non sia a conoscenza di tale situazione prima del *Sinistro*;



- b) nel caso di *Danni* causati a terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato, oppure – per i *Veicoli/Natanti* adibiti a trasporto *Cose* – secondo quanto previsto dall'Art. 54, lettera d), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
- c) in caso di omessa revisione obbligatoria del *Veicolo/Natante* o di mancato superamento della stessa.

La presente estensione non comporta onere di *Premio* per il *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 41 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE

Ai sensi dell'Art. 122, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., in caso di *Furto* totale del *Veicolo/Natante*, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti.

I *Danni* causati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada", ai sensi dell'Art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il *Contraente/Assicurato* ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di *Premio* netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia *Furto*, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle Autorità.

ARTICOLO 42 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la *Società* vi provvederà previa restituzione di quello da sostituire.

L'eventuale differenza di *Premio* sarà definita in sede di regolazione.

In caso di perdita del certificato dovuta a sottrazione o a smarrimento, il *Contraente/Assicurato* deve dare prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.

ARTICOLO 43 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Il trasferimento della proprietà del *Veicolo/Natante* comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al *Veicolo/Natante* stesso.

Il *Contraente* deve darne immediata comunicazione alla *Società*, che emetterà appendice di esclusione del *Veicolo/Natante* effettuando il rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione, il *Contraente* rimarrà obbligato al pagamento del *Premio* fino al momento in cui darà la comunicazione alla *Società*.

Se il *Contraente* richiede che il rapporto assicurativo del *Veicolo/Natante* ceduto sia reso valido per altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà, la *Società* procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il *Veicolo/Natante* ceduto effettuando il relativo conguaglio del *Premio* (da definirsi in sede di regolazione).

Se il *Veicolo/Natante* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che la relativa applicazione sia resa valida su altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà.



SEZIONE B - ARD

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Limitatamente ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la relativa garanzia (INCENDIO E FURTO e/o KASKO), la *Società* indennizza i *Danni Materiali* e diretti subiti dal *Veicolo*, incluse le attrezzature inerenti l'uso cui il *Veicolo* è destinato, gli impianti, gli *Accessori di Serie*, gli *Accessori Fonoaudiovisivi*, gli *Accessori Aggiuntivi - Optional*, per le seguenti fattispecie:

ARTICOLO 44 – GARANZIE INCENDIO E FURTO

Le garanzie di cui al presente Articolo sono prestate per i *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la garanzia **INCENDIO E FURTO**.

Per tutte le garanzie di cui al presente Articolo, l'*Assicurazione* è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il *Veicolo* è destinato, purché su esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli impianti;
- agli *Accessori di Serie*, compresi gli *Accessori Fonoaudiovisivi*;
- agli *Accessori Aggiuntivi - Optional*, nei limiti dei *Capitali* assicurati per singolo *Veicolo*.

44.1 **INCENDIO:**

La *Società* garantisce i *Danni Materiali* e diretti subiti dai *Veicoli*, a seguito di:

- *Incendio*, *Esplosione* del carburante destinato al funzionamento del motore, *Scoppio* del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- azione del fulmine.

Sono parificati ai *Danni* da *Incendio*, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal *Contraente/Assicurato* e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

44.2 **FURTO, RAPINA, ESTORSIONE:**

La *Società* risponde:

- della perdita del *Veicolo* o di sue parti in conseguenza di *Furto*, *Rapina* o estorsione;
- dei *Danni* subiti dal *Veicolo* stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- dei *Danni* che il *Veicolo* dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento;



- dei *Danni* da *Furto* e *Rapina* commessi in occasione di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o comunque dolosi;
- dei *Danni Materiali* e diretti alle *Cose* assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del *Furto* o della *Rapina* consumati o tentati;
- dei *Danni* da scasso subiti dal *Veicolo* assicurato per l'esecuzione o il tentativo di *Furto* o *Rapina* di oggetti ed *Accessori*, assicurati e non;
- dei *Danni* alle parti interne del *Veicolo*.

44.3 **EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI:**

La *Società* risponde dei *Danni* subiti dal *Veicolo*, o della perdita del *Veicolo* stesso, avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere;
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiata, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio, caduta di pietre e caduta di alberi.

ARTICOLO 45 – GARANZIA KASKO

Le garanzie di cui al presente Articolo sono prestate per i *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la garanzia **KASKO**.

La *Società* risponde dei *Danni* subiti dal *Veicolo*, o della perdita del *Veicolo* stesso, avvenuti in occasione di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Inoltre copre i *Danni* subiti dal *Veicolo* a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di *Sinistro* indennizzabile.

ARTICOLO 46 – ADEGUAMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI

In occasione di ogni scadenza annuale della *Polizza* (escluso l'eventuale rateo iniziale) la *Società* adeguerà i *Capitali* assicurati relativi alle garanzie **ARD**.

Per i *Veicoli* si farà riferimento a quanto indicato da EURO TAX *giallo*, pubblicato nel mese corrispondente alla scadenza.

Qualora fosse impossibile adeguare il valore in base alle valutazioni di EURO TAX *giallo*, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali *Veicoli* e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Per gli eventuali *Accessori* (il cui valore è compreso nel *Capitale* assicurato per il *Veicolo*), si applicherà una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del *Veicolo*.



L'adeguamento sarà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento. Parimenti, ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, la *Società* adeguerà il *Premio* ai nuovi *Capitali* assicurati.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale della *Polizza* riporterà i nuovi *Capitali* assicurati.

ARTICOLO 47 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD

L'*Assicurazione*, se operanti le garanzie di cui all'Art. 44 – “Garanzie Incendio e Furto” e/o di cui all'Art. 45 – “Garanzia Kasko”, copre anche:

DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO:

La *Società* risponde dei *Danni* derivanti da bruciature verificatesi in assenza di *Incendio* e dei *Danni* causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 150,00 per *Sinistro* e con il limite di € 5.000,00 per *Sinistro*.

ARTICOLO 48 – ESCLUSIONI ARD

L'*Assicurazione* non comprende i *Danni* ARD:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del *Proprietario*, del conducente o del *Contraente/Assicurato*;
- c) verificatesi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

ARTICOLO 49 – FRANCHIGIE

Relativamente alle garanzie ARD, l'*Indennizzo* sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi per ogni *Sinistro*:

1	INCENDIO	ART. 44.1	nessuna franchigia
2	FURTO, RAPINA, ESTORSIONE	ART. 44.2	nessuna franchigia
3	EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI	ART. 44.3	scoperto 10% minimo € 150,00
4	KASKO	ART. 45	€ 250,00
5	DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO	ART. 47	€ 150,00

ARTICOLO 50 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La *Società* rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente del *Veicolo*, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del *Contraente/Assicurato*.



ARTICOLO 51 – RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La *Società* ha la facoltà di far eseguire a regola d'arte, in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, oppure di sostituire il *Veicolo* danneggiato, o parte di esso, con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

La *Società* ha ovvero la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del *Veicolo* dopo il *Sinistro*, pagando a titolo di *Indennizzo* il *Valore Commerciale* dello stesso al momento del *Sinistro*.

ARTICOLO 52 – RECUPERI

Limitatamente alla garanzia *Furto*, il *Contraente/Assicurato* è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del *Veicolo* rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la *Società*. Il valore del recuperato, realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'*Indennizzo* (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza), sarà computato in detrazione dell'*Indennizzo* stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della *Società*, che subentra nei diritti del *Contraente/Assicurato* fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'*Indennizzo* pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza al *Contraente/Assicurato*.

Il *Contraente/Assicurato*, qualora la *Società* eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del *Veicolo* dopo il *Sinistro* (giusto quanto pattuito al precedente **Art. 51 – “Riparazione - Sostituzione “in natura” delle Cose rubate o danneggiate”**), si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla *Società* l'*Indennizzo* ricevuto al netto dell'eventuale *Danno* accertato sul *Veicolo*.



DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 53 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Articolo 35.3	Danni da Inquinamento	na	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.4	Garanzia Bagagli	€ 150,00	€ 1.000,00 per sinistro € 2.000,00 per anno
Articolo 35.5	Imbrattamento della Tappezzeria	na	€ 1.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.6	Perdita delle Chiavi	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.7	Ricorso Terzi da Incendio	na	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.8	Ripristino Airbag	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.9	Rottura Cristalli	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.10	Spese di Immatricolazione	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.11	Traino – Recupero Veicolo	na	€ 3.000,00 per sinistro
Articolo 35.13	Collisione con Veicoli non assicurati o rubati	€ 150,00	€ 5.000,00 per sinistro
Articolo 35.14	Collisione con Veicoli non identificati	€ 150,00	€ 5.000,00 per sinistro con danni gravi a persona € 3.000,00 per sinistro con danni non gravi a persona
Articolo 44.3	Eventi Socio-Politici ed Atmosferici	10% min. € 150,00	CAPITALE ASSICURATO per singolo veicolo
Articolo 45	Kasko	€ 250,00	CAPITALE ASSICURATO per singolo veicolo
Articolo 47	Danni da Bruciatore e da Fenomeno Elettrico	€ 150,00	€ 5.000,00 per sinistro



ARTICOLO 54 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si precisa che:

- l'intero parco *Veicoli/Natanti* è descritto nell'**ALLEGATO LM**;
- relativamente alla **Sezione A - RC AUTO**, il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara, è calcolato sulla base della classe di merito CU riportata nell'**ALLEGATO LM** di cui sopra, con l'intesa che per l'attivazione della *Polizza*, verranno rese disponibili le rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* e la *Società* si impegna ad applicare per ogni *Veicolo/Natante* il *Premio* corrispondente alla classe di merito CU risultante dalle *Attestazioni*;
- relativamente alla **Sezione B – ARD**, il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara, è calcolato sulla base dei *Capitali* assicurati riportati nell'**ALLEGATO LM** di cui sopra, con l'intesa che per l'attivazione della *Polizza* si dovrà poi fare riferimento al *Valore Commerciale* risultante da *EUROTAX giallo*, pubblicato nel mese di emissione del contratto;
- i *Veicoli/Natanti* sono individuati per categoria, marca, modello, targa o telaio, nonché per:
 - potenza fiscale (per autovetture, natanti e motori marini);
 - potenza effettiva (per natanti e motori marini);
 - posti a sedere (per autobus, scuolabus e minibus)
 - peso complessivo a pieno carico (per autocarri, veicoli speciali, macchine operatrici, macchine agricole, autocompattatori);
 - cilindrata (per motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozze e ciclomotori).



ARTICOLO 55 – CALCOLO DEL PREMIO

Il calcolo del *Premio* viene eseguito:

➤ **relativamente alla Sezione A – RC AUTO**

- applicando ai *Veicoli/Natanti* indicati nell'allegato elenco (ALLEGATO LM) il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara ed adeguando i singoli *Premi* risultanti per ogni *Veicolo/Natante* alle effettive classi di merito CU risultanti dalle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* che verranno rese disponibili all'attivazione della *Polizza*, con riferimento alla tabella di merito di cui all'Art. 37 – "Formule Tariffarie".

Ne consegue un *Premio* finito complessivo pari a € _____

➤ **relativamente alla Sezione B – ARD**

- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (ALLEGATO LM) per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **INCENDIO E FURTO**, il seguente calcolo: valore assicurato complessivo pari a € **175.000,00** x _____ ‰ = € _____
- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (ALLEGATO LM) per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **KASKO**, il seguente calcolo: valore assicurato complessivo pari a € **0,00** x _____ ‰ = € **0,00**

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	
€ _____	

Scomposizione del *Premio* annuo lordo:

PREMIO IMPONIBILE ANNUO	+	IMPOSTE	+	SSN	=	PREMIO LORDO ANNUO
€ _____		€ _____		€ _____		€ _____

Premio lordo alla firma e sua scomposizione:

PERIODO dal 31/12/2018 al 31/12/2019						
PREMIO IMPONIBILE ALLA FIRMA	+	IMPOSTE	+	SSN	=	PREMIO LORDO ALLA FIRMA
€ _____		€ _____		€ _____		€ _____

Savignone, 31 Dicembre 2018.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



Ai fini degli Artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* e la *Società* dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1	DEFINIZIONI
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 13	FORO COMPETENTE
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo 21	REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA
Articolo 22	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 23	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Articolo 24	GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI RC AUTO / RC NATANTI
Articolo 25	GESTIONE SINISTRI
Articolo 27	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO / RC NATANTI
Articolo 28	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD
Articolo 29	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD (PER TUTTI I VEICOLI)
Articolo 30	NOMINA DI PERITI
Articolo 31	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD
Articolo 32	RECUPERO FRANCHIGIE
Articolo 35	CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
Articolo 36	ESCLUSIONI RC AUTO / RC NATANTI E RIVALSA
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA
Articolo 47	CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD
Articolo 48	ESCLUSIONI ARD
Articolo 49	FRANCHIGIE
Articolo 50	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Savignone, 31 Dicembre 2018.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



ALLEGATO LM
LOTTO 9 – POLIZZA RC AUTO – ARD
COMUNE DI SAVIGNONE

N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO AL P.R.A.	ALIM.	CM³	CVf	KW	Q.LI	TRAINO Q.LI	USO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO ANNUO LORDO
1	AUTOBUS	IVECO A45E10 SCUOLABUS 28 POSTI		D	2.800	25	76	41,85	0	PROPRIO	BM378TC	lug-00	FISSA CU 15	€ 6.000,00	€ 0,00	€ _____,
2	AUTOBUS	MERCEDES-BENZ VARIO MB 816 SORA SCUOLABUS 42 POSTI		D	4.249	33	115	74,9	0	PROPRIO	DK428RM	gen-08	FISSA CU 13	€ 32.000,00	€ 0,00	€ _____,
3	AUTOBUS	IVECO A50 S34 SCUOLABUS 34 POSTI		D	2.998	26	125	56	0	PROPRIO	EZ899PD	dic-15	FISSA CU 14	€ 65.000,00	€ 0,00	€ _____,
4	AUTOCARRO	MERCEDE-BENZ UNIMOG CASSONE RIBALTABILE + TAGLIAERBA + SGOMBRANEVE + FRESANEVE		D	5.675	40	62	58	0	PROPRIO	GEA91619	dic-87	PEJUS 0% CU 02	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
5	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN CTG		B	999	12	33	11,05	8	PROPRIO	AZ429JR	mar-98	PEJUS 0% CU 05	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
6	AUTOCARRO	BREMACH TGR35 4X4 CASSONE RIBALTABILE + LAMA SGOMBRANEVE + SPARGISALE		D	2.800	25	76	35	28	PROPRIO	BG946KK	dic-99	PEJUS 0% CU 08	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
7	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER S85LPR GAVELLO CASSONE RIBALTABILE		D	1.371	15	28	15	6	PROPRIO	CY020DN	gen-06	PEJUS 0% CU 02	€ 4.500,00	€ 0,00	€ _____,
8	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER S85LPR GAVELLO CASSONE RIBALTABILE		B	1.296	15	48	15	6	PROPRIO	DK956RM	mar-08	PEJUS 0% CU 02	€ 5.000,00	€ 0,00	€ _____,
9	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER S90 CASSONE		B/GPL	1.296	15	48	15	6	PROPRIO	EA503RM	dic-09	PEJUS 0% CU 06	€ 7.000,00	€ 0,00	€ _____,
10	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER S90 FURGONE		B/GPL	1.296	15	48	15	6	PROPRIO	EA536RM	feb-10	PEJUS 0% CU 13	€ 7.000,00	€ 0,00	€ _____,
11	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER S90 CASSONE RIBALTABILE		B	1.299	15	61	15	4	PROPRIO	FC607DY	gen-16	PEJUS 0% CU 03	€ 15.000,00	€ 0,00	€ _____,



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO AL P.R.A.	ALIM.	CM³	CVf	KW	Q.LI	TRAINO Q.LI	USO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO ANNUO LORDO
12	AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	FIAT GRANDE PUNTO 1.4 3P		B	1.368	15	57	16	10	PROPRIO	CY063DM	gen-06	B/M CU 03	€ 2.000,00	€ 0,00	€ _____,
13	AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	FIAT PANDA 4X4		B	1.242	14	44	14,25	8	PROPRIO	ED461FB	ott-10	B/M CU 10	€ 4.500,00	€ 0,00	€ _____,
14	AUTOVETTURA	REANULT MASTER T28 COMBI 9 POSTI		D	2.499	23	58,5	28	20	PROPRIO	BP660GP	dic-00	B/M CU 02	€ 4.000,00	€ 0,00	€ _____,
15	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 3P		B	1.242	14	44	13,85	10	PROPRIO	CS125ZJ	feb-05	B/M CU 01	€ 1.000,00	€ 0,00	€ _____,
16	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4 CLIMBING		B	1.242	14	44	14,1	8	PROPRIO	DK880RJ	nov-07	B/M CU 01	€ 3.000,00	€ 0,00	€ _____,
17	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4 CLIMBING		B	1.242	14	44	14,25	8	PROPRIO	DL895DS	dic-08	B/M CU 11	€ 3.500,00	€ 0,00	€ _____,
18	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC		B	1.242	14	51	13,05	8	PROPRIO	EL083CZ	dic-11	B/M CU 01	€ 3.500,00	€ 0,00	€ _____,
19	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC		B	1.242	14	51	13,05	8	PROPRIO	EL093CZ	dic-11	B/M CU 09	€ 3.500,00	€ 0,00	€ _____,
20	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	VF VENIERI 1.63B PALA GOMMATA		D	1.944	20	32	31,3	0	PROPRIO	GE0AE790	ott-93	FISSA CU 02	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
21	MOTOCARRO	PIAGGIO APE CAR P3 CASSONE RIBALTABILE		B	218	4	7,5	12,1	0	PROPRIO	AC66076	mar-97	PEJUS 0% CU 08	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
22	MOTOCARRO	PIAGGIO APE TM P703 CASSONE		B	218	4	7	12,7	0	PROPRIO	AM06486	nov-99	PEJUS 0% CU 08	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
23	MOTOCARRO	PIAGGIO APE TM CASSONE RIBALTABILE		B	218	4	7,5	12,7	0	PROPRIO	DV31882	gen-12	PEJUS 0% CU 12	€ 4.000,00	€ 0,00	€ _____,
24	MOTOCARRO	PIAGGIO APE TM CASSONE RIBALTABILE		B	218	4	7,5	12,7	0	PROPRIO	EB23382	dic-13	PEJUS 0% CU 02	€ 4.500,00	€ 0,00	€ _____,
25	MOTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	PIAGGIO ZIP 100		B	96	2	4,2	2,75	0	PROPRIO	CY41130	lug-06	B/M CU 04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
25	TOTALE													€ 175.000,00	€ 0,00	€ _____,